CAMERA DEI DEPUTATI N. 3905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALICI, SANESE, AMADEI, BABBINI, BONFERRONI, BORTOLANI, CAPPELLI, CODRIGNANI, CRISTOFORI, MARABINI, PRETI

Presentata il 1° febbraio 1983

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno al Senato per « l'ordinamento delle autonomie locali » non è, a nostro avviso, ostativo all'attuazione immediata di nuove forme di decentramento amministrativo che i ritardi nel riassetto del governo locale rendono ormai improcrastinabili.

A tali ritardi si può infatti rimediare sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 5, 114, 128, 129 e 133 della Costituzione.

Per quanto riguarda poi il territorio del Riminese, l'istituzione di una provincia che lo amministri è resa immediatamente possibile dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 53, 55 e 57 del relativo statuto.

Non si può d'altronde dimenticare che il sovramenzionato disegno di legge d'iniziativa governativa dedica particolare attenzione al ruolo della provincia, configurata come ente intermedio a competenze programmatorie nel territorio, in un contesto che consente di individuare – in ambiti definiti secondo più adeguati parametri – le aree più idonee al decollo effettivo della programmazione economico-sociale territoriale a livello provinciale, e perciò in naturale raccordo con il livello di programmazione superiore – quello regionale – e il livello di amministrazione attiva sottordinato – quello comunale – che attualmente non riesce a svolgere compiutamente tutte le funzioni assegnategli anche per carenza di raccordo con il governo della regione.

Va, peraltro, notato che è operante a Rimini dal 1974 il Comitato circondariale. Istituito con legge regionale è dotato di

tutte quelle deleghe che la regione riserva alle amministrazioni provinciali.

Il Comitato circondariale anticipa da tempo, nella sua prevalente attività programmatoria sul territorio, il volto della « nuova » provincia così come delineato nel disegno di legge governativo citato in apertura. Non a caso poi, tale Comitato, spesso preso a riferimento nazionale per il suo interessante profilo istituzionale di organismo sperimentale di un rinnovato ente intermedio, è entrato a far parte di diritto dell'Unione delle province emiliano-romagnole.

È dunque nello spirito della riforma del governo locale che proponiamo l'istituzione della provincia di Rimini.

Tale problema è stato più volte sottoposto all'attenzione dei due rami del Parlamento secondo i voti ripetutamente espressi dalle popolazioni locali attraverso le delibere dei 20 comuni interessati all'istituenda provincia ed ordini del giorno approvati da tutti i gruppi politici sia in sede di amministrazione provinciale di Forlì che di consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Quest'ultimo, peraltro, interpretando la posizione favorevole di tutte le articolazioni periferiche dello Stato e di tutte le realtà sociali, ha approvato una proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, concernente l'« istituzione della provincia di Rimini ».

Giova far presente che con 130 mila abitanti Rimini compare fra le prime 32 città italiane e ne precede altre 60 già capoluogo di provincia; che complessivamente la popolazione dell'istituenda provincia costituisce il 42 per cento della popolazione della provincia di Forlì; che già operano a Rimini a livello istituzionale numerosi uffici riservati ad un capoluogo (Tribunale, Corte d'Assise, sezione autonoma del Comitato regionale di controllo, Comando carabinieri, Commissariato di polizia, ecc.); che la società civile ha già sancito anche formalmente l'autonomia di Rimini (hanno, infatti, competenza provinciale i partiti locali, i sindacati, le associazioni di categoria); che il peso economico dell'istituenda provincia nel panorama nazionale è esemplificato dalla posizione raggiunta di maggiore bacino turistico d'Europa.

Tale primato, peraltro supportato da una eccezionale crescita dei comparti produttivi e da uno sviluppo del terziario che configura Rimini come area metropolitana, richiede oggi l'istituzione della provincia in nome di un consolidamento, positivo anche per tutto il Paese, che non può più prescindere dalla presenza *in loco* di strutture ed uffici indispensabili.

I comuni che dovrebbero far parte della istituenda provincia sono: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana e Verucchio.

Anche ai fini di non pregiudicare le eventuali riforme che verranno apportate alla figura dell'ente provincia nel momento in cui verrà approvata la legge generale di riassetto del governo locale e nella speranza di una sollecita approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, proponiamo un articolato di pochissime disposizioni che si passa di seguito ad illustrare.

L'articolo 1 costituisce la provincia di Rimini, il relativo capoluogo ed i confini compresi negli elencati 20 comuni.

L'articolo 2 delega ai Ministri competenti l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dei provvedimenti attuativi in relazione a tutti gli adempimenti connessi alla istituzione della nuova provincia.

L'articolo 3 disciplina la ripartizione degli oneri finanziari.

L'articolo 4 autorizza infine il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprendente i comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, devono emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, anche in riferimento alla nomina del commissario, alla formazione degli organi e degli uffici della nuova provincia, alla ripartizione del personale, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province interessate.

ART. 3.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

I trasferimenti dei mezzi finanziari, dello Stato e della regione, a favore della provincia di Forlì vengono ripartiti fra le due province di Forlì e di Rimini in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna delle due province.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.